



TRIBUNALE DI VICENZA
CANCELLERIA PROCEDURE CONCURSUALI
ESTRATTO SENTENZA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Sent. n. 200/2026 pubblicata il 22/09/2026
Liquidazione Giudiziale R.G. 95/2026

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. R.G. 245/2026 P.U.

(omissis)

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di SAN LUCA SOCIETÀ A R.L.S. C.F. 04015920244, CON SEDE IN MAROSTICA (VI), VIA SISEMOL, 59;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dott. LIMITONE

nomina Curatore il dott. IOVERNO FRANCESCO

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 01/12/2026 ore 10.00 dinanzi al Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP

e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI

ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;

ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;

onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;

depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza; se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII; depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza; trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito; depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi; istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII; predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza. **Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;** dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49. co.4, CCII

Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva

Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 17.9.26

IL PRESIDENTE EST. F.to dott. Giuseppe Limitone

Depositata in Cancelleria oggi **22/09/26** il FUNZIONARIO f.to dott. Federico Zanatta

Per estratto conforme

Vicenza, 22/09/26



Il funzionario giudiziario
Dott. Federico Zanatta